



Associazioni, l'Iva non fa sconti sulle cessioni di beni ai soci

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fornite dalle associazioni ai propri soci entrano nel mondo dell'Iva: non saranno più considerate «fuori campo», bensì esenti, a condizione di non causare distorsioni di mercato. Diventerà imponibile, inoltre, la gestione del bar interno alle sedi delle associazioni di promozione sociale, salvo che per le somministrazioni a persone indigenti. E' quanto prevede il ddl bilancio 2021 allo scopo di allineare la normativa nazionale a quella dell'Unione e chiudere (almeno in parte) la procedura di infrazione 2008/2010 avviata dalla Commissione europea.

Da tempo, infatti, l'esecutivo dell'Ue ha contestato l'illegittimità delle disposizioni dell'art. 4, quarto e quinto comma, del dpr 633/72, laddove escludono dalla sfera di applicazione dell'Iva, non considerandole di natura commerciale:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici oppure di contributi supplementari, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona
- le cessioni delle pubblicazioni cedute delle suddette associazioni prevalentemente ai propri associati
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.

La direttiva Iva non contempla l'esclusione delle predette operazioni, ma accorda a gran parte di esse il differente trattamento di esenzione, il quale implica l'assoggettamento agli adempimenti formali e contabili, nonché il calcolo del contributo nazionale al bilancio dell'Ue a titolo di risorse derivanti dalla

base imponibile Iva, il ddl mira di adeguare la normativa interna, sopprimendo le suddette esclusioni ed aggiungendo all'art. 10 del dpr 633/72 il comma 3, che esenta dall'imposta, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'Iva:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica nonché «da» associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; (il senso della seconda parte di questa disposizione non appare chiaro, forse per un disguido nell'impiego della preposizione «da» in luogo di «ad» o «di»)

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al n. 1, organizzate a loro esclusivo profitto.

4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.

L'adeguamento della normativa si ferma al piano sostanziale, senza occuparsi dei conseguenti obblighi formali, che sarebbe invece bene precisare coordinando le novità con il quadro vigente. Al riguardo, si ricorda che le operazioni esenti, eccettuate quelle richiamate nell'art. 22 del dpr 633/72, sono in via di principio soggette all'obbligo di fatturazione e registrazione, salvo che il contribuente non eserciti

l'opzione per la dispensa ai sensi dell'art. 36-bis, opzione che ha l'effetto di escludere anche l'obbligo di certificazione.

Fonte: <https://www.italiaoggi.it/news/associazioni>

Olbia, 19.11.2020